

N. TAR	2011 - 78
N. PROTOCOLLO	106167 del 15/9/2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L n.238 del 15/9/2011 è pubblicato il Reg.to di esecuzione (UE) n.917/2011 del Consiglio del 12 settembre 2011, che istituisce, a decorrere dal 16/9/2011, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e di lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati ai codici NC 6907 1000, 6907 9020, 6907 9080, 6908 1000, 6908 9011, 6908 9020, 6908 9031, 6908 9051, 6908 9091, 6908 9093 e 6908 9099, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

1. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle sottoelencate società è quella a fianco di ciascuna di esse riportata:

Società	Aliquota dazio antidumping def.	Codice addizionale Taric
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd	26,3 %	B011
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd	29,3 %	B009
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd	36,5 %	B010
Società elencate nell'allegato I del Reg.to (UE) n.917/2011	30,6 %	v. relativi codici addizionali indicati nell'allegato I del Reg.to (UE) n.917/2011
Tutte le altre società	69,7 %	B999

2. L'applicazione delle aliquote individuali specificate nella suddetta tabella è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II del Reg.to (UE) n. 917/2011. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota generale del 69,7% (CADD B999);
3. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in questione;
4. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio di cui al Reg.to (UE) n. 258/2011 sono definitivamente riscossi fino all'aliquota del dazio definitivo, svincolando la parte eventualmente eccedente;
5. Conformemente a quanto disposto all'art.4 del regolamento in parola, nella casella 41 della dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di metri quadrati dei prodotti importati.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) n. 917/2011, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”